



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **PLUS** Ambito Distretto di Oristano

Comprendente i Comuni di:

Allai – Baratili S. Pietro – Bauladu – Cabras – Milis – Narbolia – Nurachi – Ollastra – Oristano – Palmas Arborea –  
Riola Sardo – Samugheo – San Vero Mllis – Santa Giusta – Siamaggiore – Siamanna – Siapiccia – Simaxis –  
Solarussa – Tramatzà – Villanova Truschedu – Villaurbana – Zeddiani – Zerfaliu

Azienda ASL n. 5 - Oristano

– Provincia di Oristano

## **COMUNE DI RIOLA SARDO**

**CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE L.R. N. 18/2016 "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". RECEPIMENTO DELLE LINEE GUIDA RAS DI CUI ALLA D.G.R. N° 31/16 DEL 19/06/2018";**

### **Art. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento ha come oggetto la realizzazione della misura del Reddito di inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale -"Agiudu torrau", secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 DEL 19/06/2018.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, che assicura il coordinamento con gli altri interventi analoghi previsti da norme nazionali ed europee. È una misura finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario, condizionato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva. Tale progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare e stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 6 delle linee guida regionali sopra richiamate.

### **Art. 2 - REQUISITI D'ACCESSO**

**Tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso previsti dalla CARTA REI nazionale (Reddito di Inclusione), devono obbligatoriamente presentare domanda CARTA REI. I nuclei familiari beneficiari della CARTA REI, alla data di scadenza dell'avviso comunale, saranno inseriti d'ufficio nella graduatoria REIS.**

**I nuclei familiari che non possiedono i requisiti d'accesso previsti dalla CARTA REI, dovranno presentare apposita domanda per l'accesso alla graduatoria REIS, secondo le modalità indicate nell'avviso d'ambito pubblicato in ciascun Comune.**

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui perlomeno un componente sia residente da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi nel territorio della regione.

È necessario che nessun componente del nucleo familiare:

- percepisca la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

- possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- possieda imbarcazioni da diporto;
- benefici di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

### **Art. 3 – PRIORITA' D'ACCESSO E SOGLIE ISEE**

Il beneficio del REIS e il relativo contributo sono determinati in base a diverse priorità d'accesso e a differenti soglie ISEE stabilite dalle linee guida regionali, di seguito riportate.

#### **Priorità d'accesso 1**

Accedono i nuclei familiari che, alla data di scadenza dell'Avviso Comunale REIS, siano **in possesso della CARTA REI**. A queste famiglie è riconosciuto un intervento economico di importo forfettario secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.

I nuclei familiari beneficiari della CARTA REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale, ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali per l'accesso al REIS.

#### **Priorità d'accesso 2**

Accedono i nuclei familiari **non ammessi al beneficio CARTA REI** alla data di scadenza dell'Avviso Comunale **con ISEE fino a 3.000 euro** e tutti quelli **con ISEE fino a 3.000 euro**, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

#### **Priorità d'accesso 3**

Accedono i nuclei familiari **non ammessi al beneficio CARTA REI** alla data di scadenza dell'Avviso Comunale e tutti quelli **con ISEE fino a 6.000 euro** secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

#### **Priorità d'accesso 4**

Accedono i nuclei familiari **con 4 o più figli a carico con ISEE da 6.000 a 9.000 euro**.

#### **Priorità d'accesso 5**

Accedono i nuclei familiari, **non ammessi alla CARTA REI** alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, **con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero**.

### **Art. 4 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA**

Il REIS prevede la sottoscrizione di un patto sociale esteso all'intero nucleo familiare, che implica la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo, affinché egli sia in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

**Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico** (ad eccezione dei casi previsti dal successivo art.5) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico tecnico-professionale.

**Qualora il nucleo familiare non dovesse rispettare il patto sociale sottoscritto, l'erogazione del REIS sarà sospesa per almeno sei mesi.**

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario. In ogni caso l'erogazione monetaria dovrà avere una durata di massimo 6 mesi, eventualmente prorogabili in caso di disponibilità di altre risorse.

La progettazione e la gestione delle misure relative al REIS sono assicurate dall'ambito PLUS Distretto di Oristano, in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, così come stabilito dalla L.R. 18/2016 e nel rispetto delle procedure specificate dal presente regolamento all'art. 9

La definizione dei progetti personalizzati prevede prioritariamente le seguenti opzioni:

1. Nel caso di interventi che non necessitano di integrazione con altri enti e servizi territoriali, i progetti personalizzati devono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
2. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.
3. Qualora il progetto personalizzato nasca da bisogni particolarmente complessi e necessiti di interventi integrati con altri enti e servizi territoriali, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare istituita presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS di Oristano. In questa terza ipotesi dovrà essere prevista una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS, l'ASPAL, le Istituzioni Scolastiche, i Servizi della ASSL, il Ministero della Giustizia e dell'Interno, e altre Istituzioni eventualmente coinvolte. I progetti potranno prevedere percorsi di inclusione lavorativa oltre che socio-sanitaria, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni, delle imprese e delle organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.

Esclusivamente in via complementare e ad integrazione del progetto personalizzato definito secondo i criteri di cui sopra, ogni Comune dell'Ambito, in stretta collaborazione con l'équipe multidisciplinare del PLUS e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie proprie di cui dispone, potrà individuare ulteriori interventi comunali da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina. A titolo esemplificativo:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni; all'attività prevista dal Servizio Civico è abbinata, quale forma gratuita di volontariato, una attività di servizio verso la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali, sportive e culturali del territorio, volta alla valorizzazione delle capacità personali, relazionali e di solidarietà, individuata dai Servizi coinvolti nel progetto. Per ogni beneficiario dovranno essere individuate le attività da svolgere compatibilmente con le esigenze dell'Ente e previa valutazione delle competenze e potenzialità possedute dallo stesso. Si rimanda all'art. 8 per la definizione dell'impegno richiesto a fronte del beneficio economico.
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;

- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato, anche, dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del POR FSE 2014 –2020 di imminente avvio e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

#### **Art. 5 - LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE**

La Giunta Regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n.15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

#### **Art. 6 - AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE**

È definito di seguito l'ammontare dell'erogazione del sussidio economico. A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in Euro 200,00 e l'importo massimo in Euro 540,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è prevista per n. 6 mesi e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione. Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

**Art. 6.1 – AMMONTARE E DURATA DELLA CORRESPENSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I BENEFICIARI SOLO REI**

In osservanza alle disposizioni delle Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 art. 6, si stabiliscono i criteri oggettivi per la quantificazione del beneficio economico e la durata dell'erogazione.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale, è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano. La tabella seguente sintetizza i criteri descritti.

N° componenti	Integrazione mensile REIS	Durata dell'integrazione
1	60 euro	6 mesi
2	90 euro	6 mesi
3	120 euro	6 mesi
4 e più	150 euro	6 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di approvazione definitiva del presente regolamento, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui al presente paragrafo. Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

**AMMONTARE E DURATA DELLA CORRESPENSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I DESTINATARI DEL SOLO REIS.**

In osservanza alle disposizioni delle Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 art. 6., si stabiliscono i criteri oggettivi per la quantificazione del beneficio economico e la durata dell'erogazione, come riportata nelle seguenti tabelle, secondo le priorità d'accesso previste.

**Priorità d'accesso 2**

numero Componenti	
1	€ 299,00
2	€ 370,00

3	€ 450,00
---	----------

4	€ 540,00
---	----------

**Priorità d'accesso 3 (art. 3)**

Numero Componenti	
1	€ 200,00

2	€ 300,00
---	----------

3	€ 400,00
---	----------

4	€ 500,00
---	----------

**Priorità d'accesso 4 (art. 3)**

Per oltre 6000 e fino a 9000 euro di isee con componenti superiori a 4	€. 200,00
--	-----------

**Priorità d'accesso 5 (art. 3)**

Fino a 9000 euro di isee con ISRE non superiore a 3.000 e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero	€. 200,00
--	-----------

**Art. 7 - REVOCA DEI BENEFICI**

Sarà compito del Servizio sociale comunale, in collaborazione con l'equipe multidisciplinare del Plus, verificare che l'assegnazione del beneficio sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Si procederà con la revoca immediata del beneficio economico a coloro che:

- a) omettano di informare il Servizio Sociale comunale, e/o l'equipe multidisciplinare istituita dal Plus, di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dai presenti criteri.
- b) interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione attiva, così come definito in accordo con il Servizio Sociale, i servizi territoriali e l'Equipe Multidisciplinare del PLUS;
- c) non aderiscano agli impegni previsti dal progetto.

Il beneficio potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato.

## **ART. 8 – SERVIZIO CIVICO COMUNALE**

### **8.1 - TIPOLOGIA ATTIVITA'**

Qualora fra le attività del progetto d'inclusione attiva venga individuato il servizio civico, i destinatari del beneficio, che dovranno avere i requisiti di abilità al lavoro e età compresa tra i 18 e i 65 anni, potranno svolgere, nell'ambito del territorio comunale, servizi di utilità collettiva, nei seguenti ambiti:

- Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (cimitero, impianti sportivi, scuole, aree pubbliche);
- Servizi di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizi di pulizia di strade, piazze e altri beni comunali;
- Attività di supporto agli uffici comunali;
- Ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio;
- Attività atte a rimuovere situazione di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti - disabili, minori, anziani etc (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto di medicinali etc);

All'attività prevista dal Servizio Civico è abbinata, quale forma gratuita di volontariato, una attività di servizio verso la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio, volta alla valorizzazione delle capacità personali, relazionali e di solidarietà, individuata dai Servizi coinvolti nel progetto.

L'equipe multidisciplinare del PLUS, in collaborazione con gli Uffici Servizi Sociali comunali, come previsto dal precedente articolo 4, utilizzerà questa forma d'intervento, esclusivamente, in via complementare e ad integrazione del progetto personalizzato definito e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie proprie di cui il Comune di riferimento dispone.

Gli uffici comunali referenti per il progetto di servizio civico individuano, per ogni beneficiario, le attività da svolgere e le modalità organizzative dell'inserimento, compatibilmente con le esigenze dell'Ente e previa valutazione delle competenze e potenzialità possedute dal beneficiario. I Servizi Sociali, in collaborazione con l'equipe multidisciplinare del PLUS, valutano la possibilità di attuazione della proposta dell'ufficio referente sulla base delle caratteristiche personali e familiari del beneficiario e propongono eventuali modifiche, al fine di garantire il rispetto del progetto complessivo e il rispetto degli obiettivi stabiliti, in un'ottica di inclusione sociale.

Tutte le procedure necessarie per l'attuazione del progetto di servizio civico dovranno essere curate dall'ufficio comunale al quale l'attività fa riferimento.

### **8.2 - MODALITA' ATTUATIVE**

I Comuni possono avvalersi, per la gestione del Servizio Civico, di un elenco di soggetti fornitori accreditati predisposto dall'Ufficio di Piano del Plus.

L'organizzazione del servizio civico (coordinamento, tutoraggio e rapporto tra la ditta e il beneficiario), in linea con gli obiettivi del singolo progetto, verrà concordata e gestita con gli uffici comunali di riferimento competenti.

L'attività di servizio civico alla quale sarà destinato un componente del nucleo familiare sarà definita, per la tipologia e la durata, dal progetto personalizzato di inclusione sociale che sarà concordato e sottoscritto dal nucleo beneficiario.

L'attività prestata non può essere considerata lavorativa a nessun effetto di legge, ovvero non determina l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro che possa vincolare l'Amministrazione Comunale.

Dette prestazioni non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazione di natura sociale e volontaria volta all'inclusione sociale del cittadino.

I cittadini che prestano servizio civico sono assicurati per responsabilità civile verso terzi e presso l'INAIL per infortuni (art. 35 della L.R. del 5.1.2005 n. 20).

In caso di assenza dall'attività di servizio civico assegnata, il beneficiario del progetto si impegna a darne tempestiva e preventiva comunicazione, anche telefonica, al referente del progetto.

Le assenze giustificate ovvero le assenze per malattia oltre i 3 giorni nell'arco del mese devono essere recuperate nell'arco temporale del progetto personalizzato.

Nel caso di mancanza di comunicazione dell'assenza senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre giorni, il servizio civico sarà sospeso per 30 giorni con possibilità di disporre la decadenza dal REIS in caso di reiterazione del comportamento in violazione alle norme del presente atto.

## **ART. 9 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI:**

### **Compiti e funzioni degli attori istituzionali coinvolti.**

La domanda di accesso al REIS è presentata al comune di residenza, che la trasmette agli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente (art. 8 L.R. 18/2016), previa verifica dei requisiti relativi alla residenza, alla cittadinanza e rispondenza tra nucleo anagrafico certificato e nucleo anagrafico dichiarato in sede di ISEE.

Gli uffici di piano, nell'ambito della convenzione quadro che la Regione sigla con l'amministrazione finanziaria, verificano la rispondenza delle dichiarazioni presentate dai beneficiari rispetto all'effettivo stato di bisogno. – art. 7 co. 4 L.R. 18/2016.

La progettazione e la gestione delle misure relative al REIS sono assicurate in ambito PLUS – art. 7 co. 1 L.R. 18/2016.

L'equipe multidisciplinare designata dall'ufficio di piano, insieme al comune di residenza, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascun beneficiario della misura il patto di inclusione sociale, che consiste in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione dell'individuo - art. 9 co. 1 L.R. 18/2016.

Dell'equipe multidisciplinare suddetta fa parte di diritto un rappresentante dei servizi sociali del Comune di residenza del beneficiario di cui al medesimo comma 1. - art. 9 co. 2 L.R. 18/2016.

Il personale individuato in sede di ambito per la gestione della misura, provvederà a caricare i dati dei richiedenti sul sistema informatico in dotazione al Plus e a stilare la graduatoria dei beneficiari per singolo comune.

Ciascun Comune, nelle more del trasferimento delle risorse regionali agli ambiti plus, previa trasmissione della graduatoria da parte dell'ente capofila, provvederà a assumere i necessari impegni di spesa.

Le relative liquidazioni, saranno subordinate al monitoraggio della graduatoria in riferimento al beneficio REI/REIS, da effettuarsi in ambito plus. Il personale dedicato al monitoraggio avrà il compito di comunicare a ciascun Comune, importi ed eventuali variazioni delle misure in riferimento ai beneficiari e al progetto personalizzato sottoscritto.

## **ART. 10 – NORMA TRANSITORIA**

Nelle more della riorganizzazione e potenziamento della struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano tutte le operazioni relative all'attuazione del REIS, previste dall'art. 9, con esclusione della predisposizione dei progetti a cura delle equipe multidisciplinari dell'Ambito PLUS, saranno garantite dagli uffici dei servizi sociali dei Comuni.